



DELIBERA N. 159
30 marzo 2022

Fasc. Anac n. *omissis*

Oggetto

Ipotesi di inconferibilità dell'incarico di Dirigente della Direzione *omissis* della Città Metropolitana di *omissis*.

Riferimenti normativi

Art. 7 co. 2 lett. b) d.lgs. n. 39/2013

Visto

l'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;

Visto

l'art. 16 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, secondo cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al citato decreto, in tema di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi;

Vista

la relazione dell'Ufficio sull'imparzialità dei funzionari pubblici (UVIF)

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'adunanza del 30 marzo 2022

Delibera

Ritenuto in fatto

Con nota del 16.02.2021 perveniva all'ANAC una segnalazione relativa ad una presunta situazione di inconferibilità ai sensi dell'art. 4, co. 1, lett. c), del d.lgs. 39/2013 dell'incarico di Dirigente della V° *omissis* della Città Metropolitana di *omissis*, attribuito con Decreto del Sindaco Metropolitan n. *omissis* del 1.2.2021 al dott. *omissis*.

Sulla medesima questione veniva presentata – giusta nota acquisita il 23.02.2021 – anche una richiesta di parere da parte della RPCT della Città Metropolitana di *omissis* che chiedeva, sostanzialmente, conforto all'Autorità in merito all'interpretazione assunta dalla medesima con riferimento all'inapplicabilità dell'art. 4 del d.lgs. n. 39 del 2013 al conferimento (già intervenuto) dell'incarico dirigenziale in esame.

L'ANAC, esaminata la richiesta e i relativi allegati, inoltrava quindi, in data 12.04.2021, una richiesta di informazioni alla RPCT nonché, per suo tramite, all'interessato, *omissis*. Nella missiva, illustrando la molteplicità di incarichi ricoperti dall'interessato (eventualmente rilevanti rispetto agli artt. 4 e 7 del citato decreto legislativo), si domandava ogni informazione e relativa documentazione utile a valutare la questione in oggetto, con particolare riferimento a: - elenco dettagliato di tutti gli incarichi di cui il dott. *omissis* è stato titolare e/o delle attività svolte dallo stesso nei tre anni precedenti al *omissis*.1.2021; - per ciascuno di essi la precisazione dei seguenti elementi: data di inizio e di cessazione, soggetto conferente e/o soggetto beneficiario della prestazione, funzioni e/o mansioni svolte e/o riconducibili all'incarico/attività in questione; - copia degli atti di conferimento dei suddetti incarichi e/o attività; - copia delle eventuali dichiarazioni *ex art.* 20 d.lgs. 39/2013 rilasciate dal dott. *omissis* all'atto del conferimento dei suddetti incarichi e/o attività.

In data 30.04.2021, il RPCT trasmetteva una relazione redatta dall'interessato e volta ad escludere l'integrazione della fattispecie di inconferibilità di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 39 del 2013 con riferimento all'incarico assunto (in destinazione) di dirigente della città metropolitana. Nella nota in particolare, tra gli incarichi svolti in provenienza dall'interessato, si riteneva rilevante, ai fini dell'astratta operatività della limitazione, esclusivamente quello di esperto a titolo oneroso a supporto delle attività istituzionali del Sindaco della Città metropolitana di *omissis* (in materia di "*omissis*") svolto dal dott. *omissis* dal *omissis*.06.2020 al *omissis*.12.2020 (salvo escludere comunque nel merito l'integrazione del divieto). Si riteneva, invece, irrilevante ai fini dell'art. 4 del d.lgs. n. 39/2013 l'antecedente svolgimento dell'incarico di Presidente del CdA *omissis* S.p.A.) poiché essa si presenta come società *in house providing* del Comune di *omissis* e non come "ente di diritto privato regolato o finanziato" (come richiesto dalla disposizione citata).

L'ANAC, esaminata la relazione allora trasmessa dall'amministrazione e l'ulteriore segnalazione nel frattempo pervenuta in data 28.09.2021 concernente la medesima questione, individuava quale incarico rilevante "in provenienza" (contrariamente alla prospettazione delle parti interessate) quello di Presidente della *omissis* s.p.a. svolto dall'interessato dal *omissis*.6.2019 al *omissis*.01.2021 rispetto a quello assunto "in destinazione" di Dirigente della V° Direzione *omissis* della Città metropolitana di *omissis* ricoperto a far data dal *omissis*.02.2021.

Pertanto, l'avvio del procedimento di vigilanza, con formale contestazione dell'inconferibilità di cui all'art. 7, co. 2, II° parte, lett. b) del d.lgs. n. 39/2013, veniva comunicato, il 14.12.2021, al Presidente della *omissis* s.p.a. (per conoscenza), al Sindaco e al RPCT della Città Metropolitana di *omissis* e, per loro tramite, all'interessato (giusta informativa di cui si è avuta evidenza il 16.12.2021).



Nella medesima nota si escludeva, dunque, come originariamente paventato dall'ente e come ipotizzato nella prima richiesta di informazioni inviata dall'ANAC, l'applicabilità della diversa fattispecie di inconferibilità di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 39 del 2013 con riferimento al pregresso ruolo di esperto del Sindaco svolto dal dott. *omissis*. Ciò in quanto, nei limiti spiegati nell'atto di avvio del procedimento, può essere richiamato il precedente Anac di cui alla delibera n. 669 del 28.09.2021, in cui si è esclusa la riconducibilità dell'incarico di "esperto" del Sindaco nel concetto di "attività professionale in proprio", rilevante quale requisito in provenienza per l'integrazione della prospettata fattispecie.

In data 07.01.2022 perveniva da parte dell'interessato, rappresentato e difeso dall'Avv. *omissis* istanza di accesso procedimentale agli atti contenuti nel fascicolo (avanzata anche nei confronti dell'ente locale rispetto a specifica documentazione) nonché di sospensione della decorrenza dei termini concessi per la presentazione delle memorie a difesa. L'ANAC – nell'ambito di apposito fascicolo aperto per l'accesso (fasc. UVIF n. *omissis* /2022) e rispetto agli atti in proprio possesso - conduceva il relativo procedimento: coinvolgendo i controinteressati (giuste note in uscita del 12.01.2022), acquisendone il relativo consenso, espresso o in forma di silenzio assenso, chiedendo il pagamento dei diritti (missiva in uscita del 25.01.2022) e, infine, trasmettendo la documentazione richiesta all'interessato (giusta nota del 27.01.2022).

Il Dott. *omissis* e l'ente locale hanno prodotto le memorie a difesa con le note del 01.03.2022, chiedendo in via principale l'archiviazione del procedimento e, in via subordinata, audizione.

Considerato in diritto

Sull'applicabilità dell'art. 7, co. 2, lett. b) del d.lgs. 39/2013

Il Dott. *omissis*:

- a) è stato Presidente del CdA di *omissis* s.p.a. (società *in house providing* del Comune di *omissis*) dal *omissis* .6.2019 al *omissis*.01.2021;
- b) a far data dal *omissis*.02.2021 e a tutt'oggi, è stato nominato (giusto DS n. *omissis* /2020) Dirigente della V° Direzione "*omissis*" della Città metropolitana di *omissis*.

In tale situazione, come rilevato nell'avvio del procedimento, viene astrattamente in rilievo il disposto dell'art. 7, co. 2, II° parte, lett. b), del d.lgs. 39/13, ai sensi del quale "a coloro che nell'anno precedente (...) siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti: a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione; b) gli incarichi dirigenziali nelle medesime amministrazioni di cui alla lettera a)".

Dalla lettura della disposizione si evince, dunque, che gli elementi costitutivi della fattispecie di inconferibilità ivi recata sono:

- a) in provenienza, svolgere/aver svolto (nell'anno antecedente) l'incarico di Presidente – ai sensi della definizione di cui all'art. 1, co. 2, lett. l) del d.lgs. n. 39/2013 - di un ente di diritto privato in controllo pubblico, intendendosi con tale quello dotato delle caratteristiche previste dall'art. 1, co. 2, lett. c) del medesimo d.lgs.;
- b) in destinazione, assumere un incarico dirigenziale (per come definito dall'art. 1, co. 2, lett. k) del d.lgs. n. 39/2013) nell'ambito nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione.

Si rende, pertanto, necessario condurre separati accertamenti sulla ricorrenza, nel caso in esame, dei descritti elementi, muovendo dall'incarico di destinazione e riportando le stesse constatazioni formulate nell'avvio del procedimento laddove non siano state oggetto di contestazione nelle memorie a difesa presentate dalle parti.

Incarico di destinazione: dirigente di una provincia

La preclusione di cui all'art. 7, co. 2, II° parte del d.lgs. n. 39/2013 opera nei confronti di coloro che intendano assumere/assumono un incarico dirigenziale nell'ambito degli enti identificati dalla lett. b) della citata disposizione che rimanda, a sua volta, all'elencazione di cui alla lett. a). La norma in esame regola, cioè, l'accesso agli incarichi dirigenziali nell'ambito di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione.

Alla luce della riforma degli enti locali attuata con la legge n. 56 del 2014, la Città Metropolitana di *omissis* è, per il fine *de quo*, qualificabile alla stregua di una provincia e, dunque, è di pronta rilevazione che essa soggiace, nel conferimento di determinati incarichi, ai divieti imposti dal d.lgs. n. 39/2013.

A ciò si aggiunga che l'incarico dirigenziale in questione rientra nel perimetro soggettivo di applicazione della normativa in materia di inconferibilità e incompatibilità, la quale governa il conferimento, tra gli altri, degli incarichi dirigenziali esterni che, ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. k) del d.lgs. n. 39/2013, si sostanziano ne "*gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a soggetti non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni*". L'interessato è stato scelto quale Dirigente della V° *omissis*' della Città metropolitana di *omissis* con tutto ciò che consegue in termini di autonomia decisionale, di gestione e coordinamento di risorse umane e finanziarie dell'ente.

Incarico di provenienza: presidente di ente di diritto privato in controllo pubblico

Tanto premesso in merito all'incarico di destinazione, occorre, ora, approfondire la natura giuridica dell'incarico svolto in provenienza. Come detto, l'art. 7, co. 2, II° parte del d.lgs. n. 39/2013 considera preclusivo



all'assunzione di un incarico dirigenziale esterno presso una provincia lo svolgere ovvero l'aver svolto (nell'anno antecedente) il ruolo di presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico (per quel che rileva nel caso di specie) da parte di un comune.

Nell'avvio del procedimento, pur avendo rilevato che il dott. *omissis* avesse svolto numerosi incarichi nell'ambito della società *omissis* s.p.a., stante la limitazione temporale imposta dalla citata disposizione che prevede, infatti, un periodo di interdizione annuale, l'attenzione si era focalizzata, esclusivamente, sull'ultimo incarico ricoperto presso la società, ovvero quello di Presidente del CdA (dal *omissis*.6.2019 al *omissis*.01.2021).

Tale impostazione deve intendersi confermata, essendo profilo indiscusso quello per cui, rispetto al dott. *omissis*, rilevano le vicende professionali realizzatesi solo nell'anno precedente l'assunzione dell'incarico di destinazione (dirigente provinciale).

A tal riguardo, entrando nel merito, si rammenta che, affinché sia integrata la richiamata fattispecie di inconfiribilità, bisogna appurare che l'interessato "in provenienza" abbia svolto: (a) presso un "ente di diritto privato in controllo pubblico" - intendendosi con tale quello dotato delle caratteristiche previste dall'art. 1, co. 2, lett. c) del d.lgs. n. 39/2013 -, (b) l'incarico di Presidente, ai sensi della definizione di cui all'art. 1, co. 2, lett. l) del d.lgs. n. 39/2013.

Rispetto all'elemento di cui alla lettera a), occorre, in prima battuta, valutare se la *omissis* s.p.a. sia riconducibile nella categoria degli "enti di diritto privato in controllo pubblico" di cui all'art. 1, co. 2, lett. c), ai sensi del quale sono tali " *le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi*".

Ciò che connota la categoria in esame, nel senso di configurare enti privati in ottica pubblicistica, è la compresenza di due elementi caratterizzanti: il primo attiene alla *governance* societaria e il secondo afferisce alle funzioni concretamente svolte.

In merito possono confermarsi le considerazioni illustrate nell'avvio del procedimento nei termini che seguono.

Per quanto concerne la struttura societaria si rileva che la *omissis* s.p.a. appartiene, nella misura del 100%, al Comune di *omissis*, qualificandosi, dunque, come società " *in house*" dell'ente locale. Pertanto, è di pronta rilevazione che la società in esame può ritenersi, ai sensi dell'art. 2359 c.c. cui fa rinvio la definizione di cui all'art. 1, co. 2, lett. c) del d.lgs. n. 39/2013, controllata dalla citata pubblica amministrazione.

A proposito del requisito funzionale, si evidenzia che la società, nell'ambito del Comune di *omissis*, provvede alla gestione del servizio idrico integrato, inteso quale insieme dei servizi di captazione, adduzione, distribuzione di acqua, dei servizi di fognatura e depurazione delle acque reflue nonché è deputata a mantenere gli impianti funzionali all'esercizio dei descritti compiti. Più precisamente, ai sensi dell'art. 3 (rubricato "oggetto sociale") dello Statuto dell' *omissis* s.p.a., l'azienda, a titolo esemplificativo, gestisce la " *omissis*".

Tanto è svolto, nei fatti, in virtù del contratto di servizio per la gestione del servizio acquedotto, fognatura e depurazione stipulato tra l'ente locale e la società in data *omissis*. In esso, infatti, da un lato, si riconosce alla società il diritto esclusivo di erogare il suddetto servizio e di gestire le reti e gli impianti ad esso funzionali e, dall'altro, si regolano i rapporti tra le parti.

Pertanto, si rinviene, nel caso di specie, anche il requisito funzionale richiesto dall'art. 1, co. 2, lett. c) del d.lgs. n. 39/2013, consistente, nel caso di specie, nella "gestione di servizi pubblici".

Tanto precisato circa la contestuale presenza del requisito funzionale e di governance, la *omissis* s.p.a. risulta indubbiamente sussumibile nella categoria dello "ente di diritto privato in controllo pubblico" ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 39/2013 e tale assunto non è stato oggetto di contestazione delle parti.

Ciò posto, rimane da verificare, per ritenere sussistenti tutti i requisiti concernenti la mansione svolta in provenienza, la riconducibilità dell'incarico di Presidente del CdA della *omissis* s.p.a. nella categoria di "amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico" ex art. 1, co. 2, lett. l), del d.lgs. n. 39/2013.

Si rammenta che, secondo la citata definizione, devono intendersi per tali "gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico".

Ciò che, dunque, connota la figura in esame è il possesso di deleghe gestionali in qualità di Presidente.

Nel caso in esame tale aspetto si presenta come decisivo ai fini dell'operatività o meno della prospettata fattispecie di inconferibilità e, infatti, sul punto, vertono e insistono le memorie difensive presentate dal dott. *omissis*.

L'ANAC, nella nota di avvio del procedimento *de quo*, aveva ritenuto che il Presidente fosse dotato di deleghe gestionali dirette secondo il ragionamento che segue.

Dalla lettura dell'art. 19 dello statuto, dedicato, appunto, al Presidente del CdA della *omissis* spa, si era appreso che egli fosse titolare, in via diretta, dei soli poteri di rappresentanza e coordinamento, genericamente e normalmente attribuiti al soggetto di vertice di qualsivoglia organizzazione. Il citato articolo recita, infatti, che "Il *omissis*".

Tuttavia, dalla consultazione del verbale di nomina era emerso un assetto diverso rispetto a quello sopra delineato; in occasione del conferimento dell'incarico di Presidente del CdA (che qui interessa in ragione del periodo di raffreddamento annuale) – avvenuto il *omissis*.06.2019 -, il Dott. *omissis* è stato attributario di deleghe individuate – *per relationem* – con i poteri spettanti, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, al Direttore Generale della società.

Si era, dunque, desunto che nel sistema di amministrazione e gestione della *omissis* s.p.a. fosse intervenuta una deroga e che i poteri del presidente del CdA venissero stabiliti con rimando e richiamo a quelli che ordinariamente, da statuto, sarebbero spettati al direttore generale. Pertanto, nell'avvio del procedimento, si era guardato, nell'intento di verificare se l'incarico di presidente del CdA dell' *omissis* s.p.a. fosse dotato di deleghe gestionali dirette e dunque fosse sussumibile nella categoria di cui all'art. 1, co. 2, lett. l) del d.lgs. n. 39/2013, alle competenze riconosciute dallo statuto al direttore generale. Richidendo, dunque, l'art. 20 dello Statuto, il quale, sostanzialmente, attribuisce la responsabilità gestionale della società al DG si era paventata l'integrazione della prospettata fattispecie.

Se tale impostazione venisse confermata, essa completerebbe certamente il quadro concernente la ricorrenza degli elementi costitutivi dell'incarico svolto in provenienza. Tuttavia, sul punto, il soggetto interessato ha dedotto quanto segue.



Le citate competenze gestionali normalmente riferite al DG sarebbero state trasferite al presidente del CdA in ragione di una specifica contingenza cui dover far fronte, ovvero l'immediata e inaspettata dimissione proprio del direttore generale della società, a cui, in effetti, come detto, erano riferibili in via diretta.

La vacanza del posto avrebbe in una situazione normale, imposto lo svolgimento immediato di una procedura concorsuale; tuttavia, il cda della società ha optato per il trasferimento dei poteri - facenti capo al DG - al Presidente poiché vi sarebbe stata una seconda pressante esigenza da tenere a mente, quella consistente nella necessità di risparmiare fondi e risorse. La soluzione adottata non avrebbe, invece, determinato ulteriori oneri per il bilancio della partecipata e la rilevanza di tale risparmio, secondo il deducente, si comprende solo tenendo a mente *omissis*. La precaria situazione finanziaria dell'ente, nella prospettazione di parte (corredata, in effetti, da evidenze documentali in tal senso come, ad esempio *omissis*) non avrebbe, né avrebbe potuto, consentire l'indizione immediata del bando di reclutamento di un nuovo direttore generale, nonostante tale ricerca fosse una priorità assoluta del cda. Tale ultimo aspetto appare, infatti, confermato dalla lettura del verbale del *omissis* aprile 2019, dal quale emerge che il CdA, in maniera tempestiva rispetto alle dimissioni del DG, avesse approvato il bando di selezione del nuovo amministratore di vertice. Tuttavia, tale procedura subiva un arresto poco tempo dopo in ragione della sopravvenuta *omissis* con la quale si formalizzava, nel *omissis* 2019, un accordo transattivo del valore di *omissis* di euro.

Sulla descritta condizione di seria e grave criticità, secondo quanto riportato nelle memorie, ha inciso, determinandone un sensibile peggioramento, l'avvento della pandemia da covid19 (che ha determinato la sospensione ex lege delle procedure selettive di reclutamento del personale) nonché le ulteriori azioni esecutive intraprese da altri creditori, tra cui la *omissis* spa che, nel *omissis* 2020, procedeva al pignoramento dei conti correnti della società partecipata, vantando un credito di circa *omissis* di euro. Anche tale situazione si definiva, solo nel mese di *omissis* 2020, attraverso la stipula di un accordo transattivo cui seguiva, nella medesima seduta - riunione del cda del *omissis* novembre 2020 come da evidenza in atti -, l'approvazione del bando per la ricerca del DG della società e la sua conseguenziale pubblicazione.

Questi aspetti, nella prospettazione dell'interessato, valgono a connotare del carattere dell'inesigibilità una condotta diversa.

Tale ricostruzione, sebbene meritevole di attenzione nell'ottica di una comprensione globale, completa ed esaustiva della vicenda in esame, non può essere, eventualmente e in astratto, sufficiente a disapplicare l'esposta fattispecie di inconfirmità. Ciò in quanto, come noto, il legislatore non lascia spazio a valutazioni ulteriori nell'analisi dell'integrazione delle fattispecie di cui al d.lgs. n. 39 del 2013; esse costituiscono, infatti, delle ipotesi tipiche e tipizzate di conflitto di interessi tra incarichi di responsabilità amministrativa che fungono da presunzioni assolute rispetto alle quali non è ammessa alcuna prova contraria. Dalla loro violazione discende, infatti, la nullità dell'incarico.

Considerazione diversa può, invece, formularsi rispetto ad un secondo gruppo di argomentazioni esposte dall'interessato, con particolare riguardo ad una circostanza non conosciuta al momento dell'avvio del presente procedimento di vigilanza.

In via generale, l'interessato deduce (fornendone prova attraverso l'allegazione dei verbali del cda relativi all'intero arco temporale del suo mandato - v. allegati) che, durante il periodo oggetto di contestazione (giugno

2019 – gennaio 2021), non avrebbe mai esercitato in autonomia (come poteva astrattamente fare) le competenze gestionali di cui era titolare in virtù della descritta situazione concernente il direttore generale. Al contrario egli avrebbe sottoposto al vaglio e all'approvazione del CdA (e dunque del socio) ogni decisione gestionale, intesa quale declinazione delle predette deleghe che, nella sostanza, non sarebbero state, dunque, accentrate nella sua persona. Il meccanismo concretamente adottato si sarebbe snodato, cioè, in due fasi; nella prima il Presidente concordava con il socio unico le decisioni da proporre al consesso, nella seconda tali proposte venivano sottoposte all'esame e alla decisione dell'intero cda, il quale, dunque, in via collegiale ha, di fatto, esercitato le competenze gestorie.

Sebbene anche tale aspetto, unitamente a quanto sopra dedotto, sia degno di attenzione, ciò che si presenta invero decisivo nel caso di specie è l'esatta qualificazione dello/degli incarichi svolti nell'ambito dell' *omissis* s.p.a, tenuto conto di quanto appreso dalle memorie in merito alle dimissioni del DG.

Le funzioni gestionali (*rectius* le specifiche deleghe gestionali) assunte dal dott. *omissis* non trovano, a ben vedere, fondamento, origine e giustificazione nel proprio ruolo di Presidente, che, infatti, si rammenta, risulta privo, tanto da statuto quanto da visura camerale (concernente eventuali procure successive), di poteri gestori diretti. L'interessato le ha, infatti, detenute, per un periodo limitato di tempo, solo in quanto ha svolto *ad interim* l'incarico aggiuntivo di direttore generale.

Nel caso di specie, i compiti gestori appaiono, cioè, connessi, in termini oggettivi, all'incarico cui accedono ovvero a quello di DG, non risultando, invece, in alcun modo ancorati né alla figura del Presidente della società, né, tanto più, alla persona fisica dell'interessato.

Pertanto, apprese maggiori informazioni dalla lettura delle memorie difensive, si incorrerebbe in un errore logico laddove si utilizzassero le funzioni e i poteri connotanti uno specifico ruolo (direttore generale) per qualificarne un altro (Presidente del cda) nelle ipotesi in cui essi si cumulino accidentalmente e occasionalmente in capo alla stessa persona fisica.

Il dott. *omissis* ha sostanzialmente svolto, nel predetto arco temporale, due incarichi diversi nell'ambito dell' *omissis* s.p.a. e ciascuno di essi detiene una propria qualificazione giuridica.

Visto, perciò, il tenore letterale della contestata ipotesi di inconfiribilità che assume quale primo dei due elementi costitutivi della fattispecie unicamente lo svolgimento dello "*incarico di amministratore di ente privato in controllo pubblico*" e tenuto, altresì, conto che per esso si intende l'incarico di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, il ruolo di direttore generale non è riconducibile nella citata categoria e non rileva ai fini dell'operatività del richiamato divieto.

Per quanto concerne, invece, il ruolo di Presidente del CdA della *omissis* s.p.a., esso, per le ragioni suesposte, non appare fornito di "deleghe gestionali dirette" - connotanti, come detto, la categoria di cui all'art. 1, co. 2, lett. l) del d.lgs. n. 39/2013 – poiché è titolare, secondo la ripartizione delle competenze emergenti dallo statuto, solo degli ordinari poteri di rappresentanza dell'ente.

Tale considerazione vale a ritenere non integrata la prospettata fattispecie di inconfiribilità.

Per completezza, si evidenziano altresì, due elementi emersi nel corso dell'istruttoria che sembrano connotare di buona fede la situazione in esame. Il dott. *omissis*, all'atto del conferimento dell'incarico dirigenziale di destinazione presso la Città Metropolitana di *omissis*, aveva rappresentato all'ente di essere Presidente dell'



omissis s.p.a., domandando, perciò, se vi fossero ragioni ostative ai sensi del d.lgs. n. 39/2013. Tanto è dimostrato dagli atti prodotti nelle memorie difensive. L'ente, in prima battuta, ha rassicurato l'interessato sostenendo che non si trattava di inconferibilità e che sarebbero state sufficienti le dimissioni dall'incarico di amministratore (che il dott. *omissis*, in effetti, ha prontamente rassegnato); in seconda battuta, il RPCT della Città Metropolitana, avendo ricevuto una segnalazione sul punto, ha presentato, come detto, una richiesta di parere all'ANAC che, tuttavia è stata evasa, sotto forma di avvio di vigilanza, nel mese di dicembre 2021 a seguito di autorizzazione consiliare.

Sulla questione dei termini procedurali

L'interessato, dott. *omissis*, per il tramite dell'avvocato difensore, ha sollevato un'eccezione concernente la pretesa consumazione dei termini procedurali da parte dell'ANAC e la conseguenziale ritenuta illegittimità di un'eventuale provvedimento dichiarativo dell'inconferibilità in esame.

Nel dettaglio, la parte ritiene che, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento sulla vigilanza in materia di d.lgs. n. 39/2013 dell'ANAC, il presente procedimento sia divenuto improcedibile in quanto sarebbe spirato, in data 12 agosto 2021, il termine di conclusione del medesimo, fissato dal citato regolamento in 120 giorni dalla nota di avvio che la parte ritiene sia il 12 aprile 2021. La parte ritiene, in altri termini, che, sin dalla richiesta di informazioni inoltrata dall'ANAC all'ente (in data 12 aprile appunto) o, al più, dalla ricezione dell'analitico riscontro alle domande sollevate, l'Autorità conoscesse tutti gli elementi utili per la contestazione della presunta causa di inconferibilità e, dunque, per l'avvio del procedimento. A sostegno allega copiosa giurisprudenza in merito alla perentorietà del termine di conclusione del procedimento. In particolare la parte allega la sentenza del Consiglio di Stato n. 22809 del 2019 resa nei confronti dell'ANAC.

Tuttavia tale tema non è pertinente rispetto al caso di specie; l'interessato, infatti, incorre in un errore a monte, ovvero quello di ritenere che la richiesta di informazioni inviata dall'ANAC in data 12 aprile 2021 possa qualificarsi alla stregua di un atto di avvio del procedimento.

Tanto non è. Ne difettano, infatti, i requisiti formali richiesti dall'art. 12 del Regolamento di vigilanza, ai sensi del quale l'atto di avvio deve contenere, tra le altre cose, le seguenti informazioni: *"l'oggetto del procedimento, le informazioni e/o documenti ritenuti rilevanti nonché, ove possibile, con l'indicazione delle presunte violazioni, il termine di conclusione del procedimento istruttorio, l'ufficio competente con indicazione del nominativo del responsabile del procedimento"*.

L'ANAC, con la citata nota di aprile 2021, si è, invero, semplicemente avvalsa della facoltà concessa dal co. 4 dell'art. 12 del Regolamento di vigilanza, il quale dispone che *"la comunicazione può essere preceduta da una richiesta, indirizzata al RPCT dell'amministrazione interessata, di informazioni utili per l'avvio del procedimento"*. La disciplina deve, peraltro, leggersi in combinato disposto con il successivo art. 14 del medesimo regolamento che consente appunto all'ufficio istruttore di inoltrare richieste di informazioni ed esibizione di documenti.

È, dunque, dall'atto di avvio formale del procedimento del 14.12.2021, autorizzato dal Consiglio dell'ANAC ai sensi dell'art. 7, comma 4, del Regolamento di vigilanza, che decorrono i 120 giorni per la sua conclusione, rientrando tutta l'interlocuzione precedente nella fase della richiesta preliminare di informazioni, all'esito della quale l'Anac può decidere di avviare o meno il vero e proprio procedimento.

Tanto vale a ritenere infondata la censura *de qua* della parte.

Sulla ritenuta carenza di legittimazione passiva

Il dott. *omissis*, cui, in qualità di organo conferente, è stato notificato l'avvio del procedimento, con propria separata memoria, chiede, in via principale, che venga dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva per intervenuta decadenza, a seguito di dimissioni perfezionatesi in data *omissis*, dalla carica di Sindaco metropolitano della Città di *omissis*.

In merito, preme evidenziare che, in linea astratta e generale, le dimissioni dall'incarico non renderebbero vano l'eventuale accertamento della responsabilità in capo all'organo conferente con conseguente applicazione delle conseguenze economiche dell'atto nullo nonché della sanzione interdittiva, ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. n. 39 del 2013. In merito a tale ultimo aspetto, infatti, sempre in linea generale, qualora il soggetto assumesse nuovamente la carica in esame, egli sarebbe raggiunto dalla misura interdittiva, che si rammenta ha, infatti, natura personale.

Tuttavia, questo tema si presenta residuale e ininfluyente nel caso di specie, tanto per l'intervenuta archiviazione, quanto, più in generale, poiché un'eventuale procedimento di irrogazione delle misure in parola sarebbe comunque competenza esclusiva del RPCT dell'ente. In quel diverso contesto, l'interessato potrebbe, dunque, sollevare tutte le eccezioni qui proposte in merito alla buona fede, all'errore scusabile e all'esatto adempimento degli obblighi imposti dalla normativa in materia di inconferibilità e incompatibilità.

Infatti, solo quando sia stata dichiarata la nullità dell'incarico inconferibile, prende avvio il distinto procedimento – a cura del Rpct competente - di accertamento dell'elemento soggettivo della colpevolezza in capo all'organo conferente l'incarico, che deve svolgersi nel rispetto del principio del contraddittorio, coinvolgendo tutti i componenti dell'organo che erano presenti al momento della votazione.

In tal senso si rimanda ai chiarimenti offerti da questa Autorità nella delibera n. 833 del 3 agosto 2016 (recante "*Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili*") nella quale, in particolare, si è invitato il RPCT (dominus del procedimento sanzionatorio) a valutare l'elemento psicologico della "colpevolezza" in capo all'organo che ha conferito l'incarico, ai fini dell'eventuale applicazione o disapplicazione della sanzione interdittiva di cui all'art. 18 del decreto.

Tutto ciò considerato e ritenuto

Delibera

l'archiviazione del procedimento in oggetto stante l'insussistenza, nel caso esaminato, dei presupposti costitutivi della fattispecie di inconferibilità recata dall'art. 7, co. 2, lett. b), del d.lgs. n. 39/2013;

di comunicare la presente delibera ai soggetti interessati.



Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 5 aprile 2022

ATTO FIRMATO DIGITALMENTE

Per il Segretario Maria Esposito

Valentina Angelucci